TESTO UNICO PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 22

Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 10

Estremi degli atti normativi da pubblicare

1. La pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana deve contenere, oltre la data, il numero e l'argomento, gli altri elementi indicati nel regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Versione in vigore dal 13 giugno 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-promulgazione-delle-leggi-sulla-emanazione-dei-decreti/art-22-regio-decreto-24-settembre-1931-n-1256-art-10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it